Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

REGOLAMENTO (CE) N. 1954/2003 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2003

relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95

(GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1)

Modificato da:

<u>B</u>

Gazzetta ufficiale

n. pag. data

▶<u>M1</u> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del L 354 22 28.12.2013
Consiglio, dell'11 dicembre 2013

REGOLAMENTO (CE) N. 1954/2003 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 2003

relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le procedure per l'introduzione di un sistema di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM V, VI, VII, VIII, IX e X e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «zone CIEM e COPACE»: le zone definite nel regolamento (CEE)
 n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (¹);
- b) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca esercitato dalle singole navi.

CAPO II

REGIME PER LA GESTIONE DELLO SFORZO DI PESCA

Titolo I

Disposizioni riguardanti alcune attività di pesca

Articolo 3

Misure riguardanti le catture delle specie demersali e taluni molluschi e crostacei

- 1. Fatte salve le zone definite nell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a:
- a) valutare il livello dello sforzo di pesca esercitato da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri quale media annuale del periodo dal 1998 al 2002 in ciascuna delle zone CIEM e delle zone COPACE di cui all'articolo 1 per quanto concerne le specie demersali, escluse le specie demersali contemplate dal regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative

⁽¹⁾ GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1637/2001 della Commissione (GU L 222 del 17.8.2001, pag. 20).

- condizioni per la pesca di stock di acque profonde (¹), e la pesca di cappesante, granciporri e granseole, come previsto nell'allegato del presente regolamento. Per il calcolo dello sforzo di pesca, la capacità di pesca delle navi è misurata in funzione della loro potenza motrice in kW;
- b) attribuire il livello dello sforzo di pesca valutato ai sensi della lettera a) in ogni zona CIEM o zona COPACE per quanto riguarda ognuna delle attività di pesca di cui alla lettera a).
- 2. Il regime dello sforzo di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i regimi previsti dai piani di ricostituzione che possono essere adottati dal Consiglio.
- 3. Allorquando viene adottato dal Consiglio un piano di ricostituzione che comporta la gestione dello sforzo di pesca in tutte o in parte delle zone di cui all'articolo 1, detto piano introduce nel presente regolamento nello stesso momento le necessarie modifiche.
- 4. Entro il 31 dicembre 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che valuta l'attuazione del regime di sforzo di cui al paragrafo 1. Sulla base di detta relazione, il Consiglio decide eventuali adeguamenti da introdurre in detto regime.

Articolo 4

Pescherecci di lunghezza inferiore o pari a 15 metri

- 1. Lo sforzo di pesca, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 15 metri, è valutato globalmente per ciascuna attività di pesca e zona di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nel periodo 1998-2002.
- 2. Lo sforzo di pesca, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 10 metri, è valutato globalmente per ciascuna attività di pesca e zona di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nel periodo 1998-2002.
- 3. Gli Stati membri assicurano che lo sforzo di pesca di questi pescherecci sia limitato al livello di sforzo di pesca definito a norma dei paragrafi 1 e 2.

▼ <u>M1</u>			

▼B

Titolo II

Articolo 6

Condizioni nella zona biologicamente sensibile

- 1. Si applica un regime specifico di sforzo alla zona geografica delimitata dalla costa dell'Irlanda a sud del 53° 30' latitudine nord e ad ovest del 7° 00' longitudine ovest e da linee rette che uniscono le coordinate seguenti:
- un punto sulla costa dell'Irlanda a 53° 30' latitudine nord
- 53° 30' latitudine nord, 12° 00' longitudine ovest

⁽¹⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

▼<u>B</u>

- 53° 00' latitudine nord, 12° 00' longitudine ovest
- 51° 00' latitudine nord, 11° 00' longitudine ovest
- 49° 30' latitudine nord, 11° 00' longitudine ovest
- 49° 30' latitudine nord, 7° 00' longitudine ovest
- un punto sulla costa dell'Irlanda a 7° 00' longitudine ovest.
- 2. Nella zona di cui al paragrafo 1 gli Stati membri valutano i livelli degli sforzi di pesca esercitati da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, quale media annuale del periodo 1998-2002 per la pesca delle specie demersali, escluse quelle contemplate nel regolamento (CE) n. 2347/2002 e la pesca di cappesante, granciporri e granseole e assegnano i livelli di sforzo di pesca così valutati per ognuna di queste attività di pesca.
- 3. Entro il 31 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che valuta l'attuazione del regime di sforzo di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione all'attuazione di altre misure di gestione nella zona interessata. Sulla base della relazione stessa, il Consiglio decide eventuali adeguamenti da introdurre in detto regime.

Titolo III

Disposizioni generali

Articolo 7

Elenco dei pescherecci

- 1. Gli Stati membri redigono un elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nella Comunità che sono autorizzati ad esercitare le attività di pesca per le specie di cui agli articoli 3 e 6.
- 2. Gli Stati membri possono successivamente sostituire i pescherecci ripresi nell'elenco purché ciò non comporti un incremento dello sforzo di pesca totale dei pescherecci nelle zone e per le attività di cui agli articoli 3 e 6.

Articolo 8

Regolazione dello sforzo di pesca

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per regolare lo sforzo di pesca qualora lo sforzo di pesca corrispondente al libero accesso dei pescherecci indicati nell'elenco di cui all'articolo 7 sia superiore allo sforzo attribuito.
- 2. Gli Stati membri regolano lo sforzo di pesca sorvegliando l'attività della propria flotta e adottando le misure opportune qualora il livello dello sforzo di pesca autorizzato a norma dell'articolo 11 stia per essere raggiunto, per garantire che tale sforzo non superi i limiti stabiliti.

3. Ciascuno Stato membro rilascia permessi di pesca speciali per i pescherecci battenti la sua bandiera che esercitano le attività di pesca nelle zone di cui agli articoli 3 e 6 ai sensi del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (¹).

Articolo 9

Gli Stati membri possono limitare le attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera a specifici attrezzi e stagioni, o a parti specifiche di una zona CIEM o di una zona COPACE.

Articolo 10

Notificazione

- Entro il 30 novembre 2003 gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- a) l'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 7;
- b) la valutazione dello sforzo di pesca di cui agli articoli 3 e 6;
- c) le misure intese a regolare lo sforzo di pesca di cui all'articolo 8.
- 2. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione qualsiasi modifica intervenuta nelle informazioni di cui al paragrafo 1.
- 3. La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a tutti gli altri Stati membri.
- 4. Nel comunicare l'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 7, gli Stati membri mettono in evidenza le modifiche intervenute rispetto all'ultimo elenco notificato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie (²).

Articolo 11

Procedura decisionale

- 1. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 10 e in stretta concertazione con gli Stati membri interessati, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 29 febbraio 2004, una proposta di regolamento che stabilisce lo sforzo di pesca annuo massimo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6.
- 2. Il Consiglio, entro il 31 maggio 2004, stabilisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione lo sforzo di pesca annuo massimo di cui al paragrafo 1.

Il regolamento, che sarà adottato dal Consiglio, può prevedere l'adozione di norme di attuazione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

⁽¹⁾ GU L 171 del 6.7.1994, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 226 dell'1.10.1998, pag. 47.

3. Qualora il Consiglio non raggiunga una decisione entro il 31 maggio 2004 la Commissione adotta, entro il 31 luglio 2004, un regolamento che stabilisce lo sforzo massimo di pesca annuo per ogni Stato membro e per ogni zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 sulla base della proposta menzionata nel paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 12

Adattamenti

- 1. Su richiesta di uno Stato membro, lo sforzo di pesca annuo massimo fissato nel regolamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 o 3, può essere adeguato dalla Commissione, mediante un aumento dello sforzo di pesca massimo in una particolare zona o divisione, oppure mediante uno spostamento dello sforzo di pesca tra zone o divisioni per consentire allo Stato membro di sfruttare appieno le sue possibilità di pesca, nel caso di specie soggette a TAC, o di perseguire attività di pesca che non sono soggette a tali limitazioni. La richiesta è accompagnata dalle pertinenti informazioni sulla mancata utilizzazione completa dei contingenti e, per gli stock non soggetti a TAC, da informazioni scientifiche sulla situazione dello stock ittico. Le decisioni sono adottate dalla Commissione entro un mese dal ricevimento della richiesta secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
- 2. Lo sforzo di pesca massimo di cui all'articolo 11 è adeguato dagli Stati membri interessati in funzione degli scambi di contingenti avvenuti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e delle riattribuzioni e/o deduzioni effettuate a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
- 3. Qualora gli Stati membri decidano di scambiare, interamente o in parte, le possibilità di pesca loro assegnate, essi notificano alla Commissione lo scambio tra loro concordato non solo in termini di contingenti di pesca, ma anche di relativo sforzo di pesca.

Nel caso di riattribuzioni e/o deduzioni di contingenti, gli Stati membri notificano alla Commissione lo sforzo di pesca corrispondente a tali riattribuzioni e/o deduzioni.

CAPO III

REGIME DI CONTROLLO

Articolo 13

Disposizioni speciali in materia di controllo

Ai fini del presente regolamento, il titolo II bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applica:

- a) nel settore definito nell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento;
- b) in tutti i settori ad eccezione del settore definito nell'articolo 6, paragrafo 1, fatti salvi gli articoli 19 bis, paragrafo 3, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexies, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 14

Emendamenti

Il regolamento (CEE) n. 2847/93 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 19 bis è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. Ai fini del presente titolo per "zone di pesca interessate" si intendono le zone CIEM o le zone COPACE a cui si applicano i regimi di limitazione dello sforzo di pesca previsti dai regolamenti comunitari.»
 - b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. Ai pescherecci comunitari è vietato esercitare l'attività di pesca nelle zone di pesca interessate se il peschereccio non è stato debitamente autorizzato a tal fine dallo Stato membro di bandiera.»
- 2) l'articolo 19 octies è sostituito dal seguente:

«Articolo 19 octies

Ciascuno Stato membro registra gli sforzi di pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera in ciascuna delle zone di pesca interessate in base alle informazioni disponibili contenute nei giornali di bordo e a quelle raccolte a norma dell'articolo 19 sexies, paragrafo 4.»

3) l'articolo 19 nonies è sostituito dal seguente:

«Articolo 19 nonies

Ciascuno Stato membro determina globalmente gli sforzi di pesca dei pescherecci battenti la sua bandiera di lunghezza inferiore a 15 metri fuori tutto in ciascuna zona di pesca interessata e dei pescherecci di lunghezza inferiore a 10 metri fuori tutto nella zona di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (*).

- (*) GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.»
- 4) all'articolo 19 decies, il primo trattino è sostituito dal seguente:
 - «— anteriormente al 15 di ciascun mese per lo sforzo realizzato nel corso del mese precedente in ciascuna delle zone di pesca interessate, per le specie demersali.»
- 5) dopo l'articolo 19 decies è reinserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 undecies

Ciascuno Stato membro notifica senza indugio agli altri Stati membri i dati che consentono di identificare i pescherecci battenti la sua bandiera la cui autorizzazione ad esercitare le attività di pesca in una o più delle zone di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 è stata sospesa o ritirata.»

- 6) l'articolo 19 undecies diventa l'articolo 19 duodecies;
- 7) all'articolo 20 bis i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
 - «1. Qualora le navi da pesca cui si applica il titolo II bis svolgano la loro attività nelle zone di pesca interessate, esse possono trasportare e utilizzare solamente l'attrezzo o gli attrezzi da pesca corrispondenti.
 - 2. Tuttavia, i pescherecci che nel corso di una stessa bordata esercitano la propria attività anche in zone di pesca diverse da quelle di cui al paragrafo 1 possono trasportare gli attrezzi necessari per la loro attività nelle zone in questione, a condizione che gli attrezzi presenti a bordo che non possono essere utilizzati nelle zone di pesca di cui al paragrafo 1 siano sistemati in modo tale da non risultare agevolmente utilizzabili, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma.»
- 8) l'articolo 21 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 21 bis

Ogni Stato membro stabilisce la data alla quale ritiene che i pescherecci battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità abbiano raggiunto lo sforzo di pesca massimo per una determinata zona, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CE) n. 1954/2003. Esso vieta provvisoriamente, a decorrere da tale data, l'attività di pesca ai pescherecci in questione nella zona di pesca considerata. Tale misura è comunicata immediatamente alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.»

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15

Abrogazione

- 1. I regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 sono abrogati con effetto a decorrere:
- a) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2 o 3;

oppure, se anteriore

- b) dal 1º agosto 2004.
- 2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

A

Attività di pesca				
Specie bersaglio	Zona CIEM o zona COPACE			
Specie demersali escluse quelle contemplate dal regola-mento (CE)	CIEM V, VI			
n. 2347/2002 del Consiglio	CIEM VII			
	CIEM VIII			
	CIEM IX			
	CIEM X			
	COPACE 34.1.1			
	COPACE 34.1.2			
	COPACE 34.2.0			

В

Attività di pesca				
Specie bersaglio	Zona CIEM o zona COPACE			
Cappesante	CIEM V, VI			
	CIEM VII			
	CIEM VIII			
	CIEM IX			
	CIEM X			
	COPACE 34.1.1			
	COPACE 34.1.2			
	COPACE 34.2.0			

C

Attività di pesca				
Specie bersaglio	Zona CIEM o zona COPACE			
Granciporri e granseole	CIEM V, VI			
	CIEM VII			
	CIEM VIII			
	CIEM IX			
	CIEM X			
	COPACE 34.1.1			
	COPACE 34.1.2			
	COPACE 34.2.0			